



# *Ministero della Salute*

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale dispone che con decreto del Ministro della sanità "sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento";

VISTO il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 "Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della Sanità, all'Istituto Superiore di Sanità e all'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1991, n. 63;

VISTO il decreto del Ministro delle finanze 19 luglio 1993 "Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della Sanità, all'Istituto Superiore di Sanità e all'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1993, n. 172;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" e, in particolare, l'articolo 39 dove si prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di utilizzazione di animali di cui all'articolo 20, per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 33, nonché per l'attività di cui all'articolo 32";

RAVVISATA, pertanto, la necessità di determinare le tariffe da applicare alle prestazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

## DECRETA

### Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto determina le tariffe dovute per le prestazioni rese dal Ministero della salute ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati, secondo gli importi indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### Articolo 2 (Versamento delle tariffe)

1. Le istanze presentate dagli operatori interessati ai sensi degli articoli 20, 31, 32 e 33 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, devono indicare gli estremi dell'avvenuto pagamento della tariffa corrispondente al tipo di prestazione richiesta.
2. Le tariffe di cui all'allegato 1 sono versate al capo XX del bilancio dello Stato, capitolo 2582, articolo 1, mediante bonifico bancario – Codice Iban IT - 10A – 01000 – 03245 – 350 – 020258201 intestato a: Tesoreria Centrale. Nella causale di versamento deve essere indicata la lettera della tariffa corrispondente al tipo di prestazione richiesta, con il relativo riferimento normativo.

### Articolo 3 (Aggiornamento delle tariffe)

1. Il Ministero della salute aggiorna con cadenza biennale le tariffe fissate nel presente decreto, rideterminandole nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

*Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*

Roma

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

**Tariffa A** - ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 26/2014.

Procedure relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione dell'utilizzatore e all'approvazione di un singolo stabilimento utilizzatore.

€ **1.160,84**

**Tariffa B** - ex art. 20, comma 6, d.lgs. n. 26/2014.

Procedure effettuate mediante verifica ispettiva relative al rilascio dell'autorizzazione per le modifiche significative alla struttura di ogni singolo stabilimento utilizzatore.

€ **1.098,65**

**Tariffa C** - ex art. 20, comma 4, d.lgs. n. 26/2014.

Procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per qualsiasi cambiamento di ogni singolo stabilimento utilizzatore, riguardante i soggetti di cui all'art. 20, comma 4.

€ **165,22**

**Tariffa D** - ex artt. 31 e 33, d.lgs. n. 26/2014.

Procedure relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione dei progetti di ricerca.

€ **642,59**

**Tariffa E** - ex art. 31 e 33, d.lgs. 26/2014

Procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per la modifica significativa dei progetti di ricerca che richiedono la valutazione tecnica scientifica da parte dell'organo competente.

€ **342,54**

**Tariffa F** - ex art. 31 e 33, d.lgs. 26/2014

Procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per la modifica significativa dei progetti di ricerca che non richiedono la valutazione tecnica scientifica da parte dell'organo competente.

€ **152,35**

**Tariffa G** - ex artt. 31, 32 e 33 d.lgs. n. 26/2014.

Procedure relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione dei progetti di ricerca, di modifiche significative degli stessi e alla valutazione retrospettiva che prevedano l'utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione.

€ **613,60**

**Tariffa H** - ex art. 32, d.lgs. n. 26/2014.

Procedure relative alla valutazione retrospettiva dei progetti di ricerca.

€ **291,95**